

Ricorso proposto il 10 settembre 2014 — ZZ/Parlamento europeo**(Causa F-92/14)**

(2014/C 448/50)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: Günther Maximini, Rechtsanwalt)*Convenuto:* Parlamento europeo**Oggetto e descrizione della controversia**

Domanda volta, da un lato, all'annullamento della decisione di rigetto con la quale il Parlamento si è rifiutato di risarcire il danno subito dal ricorrente a seguito della violazione dei suoi diritti della personalità e delle disposizioni del regolamento 45/2011 nell'ambito di un precedente procedimento e, dall'altro, al risarcimento del danno morale asseritamente subito, unitamente agli interessi.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del convenuto del 5 marzo 2014, recante rigetto della domanda di risarcimento del ricorrente del 16 dicembre 2013, nonché la decisione implicita di rigetto del conseguente reclamo del 24 marzo 2014, e, in subordine, la nuova decisione di rigetto di autore sconosciuto del 29 luglio 2014;
- condannare il convenuto a versare al ricorrente EUR 30 000 a titolo di risarcimento del danno morale, unitamente ad interessi di mora al tasso del 5 % superiore al tasso di base sull'importo di EUR 25 000 a decorrere dal 1° febbraio 2014, e su quello di EUR 5 000 a decorrere dal 1° maggio 2014;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese del procedimento, di quelle della fase precontenziosa e di tutti i compensi e le spese necessariamente sostenuti dal ricorrente.

Ricorso proposto il 29 settembre 2014 — ZZ/Consiglio**(Causa F-99/14)**

(2014/C 448/51)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: M. Velardo, avocat)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento parziale di due comunicazioni al personale del Consiglio nei limiti in cui esse collegano il beneficio del rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine e dei giorni per il viaggio all'indennità di dislocazione o di espatrio, e la condanna del convenuto al risarcimento del danno morale e materiale asseritamente subito.